

che poteva proporsi in quella inchiesta si era di conoscere le cause dell'avvenuta numerazione, e se per essa si fosse violato il segreto. Intanto però si ammetteva in massima per quella inchiesta che, non ostante la suddetta numerazione, poteva venire dalla Camera la nomina Genina convalidata. Se ciò è, io sono d'opinione che portata la questione su questo terreno, la nomina Genina avrà la vostra sanzione. Imperciocchè risulta appunto dall'inchiesta che la numerazione venne fatta nell'unico scopo d'impedire che si ponessero nell'urna suffragi scritti fuori del locale delle elezioni, e che, per quanto consta, il segreto della elezione non fu violato. Signori, senza una legge che stabilisca questa nullità, su d'una vaga possibilità annullerete voi un'elezione contro il fatto? Ponderate la legge e decidete.

MAZZA. Parlo per sostenere e proclamare un principio che costituisce la base del sistema elettorale, e che essendo stato violato nella nomina del professore Genina rende viziosa quell'elezione e da annullarsi, se vuoi conservare la forma e lo spirito della legge. Il voto dev'essere una leale espressione del proprio animo, perciò dev'essere libero, dev'essere segreto. Se gli uomini non subissero le influenze degli altri, se i più deboli o timidi non temessero i più forti e più audaci, le votazioni dovrebbero essere pubbliche e fatte a viso aperto, perchè più dignitose e consentanee ad uomo libero. Ma se la legge dichiara liberi ed eguali gli elettori, cessano per ciò i rapporti, i legami, i bisogni che rendono gli uni dipendenti dagli altri? L'individuo dimentica se stesso, perchè va a votare? A sottrarre dunque gli elettori a questa influenza ed azione, a difendere la loro libertà nella votazione, l'unico mezzo è la segretezza del voto, ed è questo appunto a cui la legge diligentemente provvede; noi non dobbiamo che seguirla con esattezza; essa ci guida e regola i passi.

Primieramente la legge prescrive che l'elettore riceva dal presidente un bollettino *spiegato*; perchè spiegato? Onde tutti vedano che esso è eguale agli altri, che non porta alcun segno, piegatura od altro che induca alcun sospetto che il votante sarà conosciuto. L'articolo 82 prescrive che il votante si allontani dalla tavola della Presidenza per iscrivere il suo voto, e si sottragga alla vista dell'ufficio e di coloro che il circondano, il che quanto giovi alla libertà ed alla segretezza del voto ognuno il comprende! Che se ad impedire che un elettore introduca nell'urna un doppio voto od un voto preparato a casa, e perciò fatto sotto qualche influenza, la legge vuole che la scheda piegata passi nelle mani del presidente, soggiunge immediatamente: *e la pone nell'urna*, col che viene implicitamente proibito qualunque segno o piegatura il presidente volesse farvi, e perciò la legge permette che gli elettori possano avvicinarsi e circondare la tavola presidenziale, ossia vigilare d'avvicino sull'esattezza dell'ufficio. Ben sentirono l'importanza e l'essenza del segreto della votazione quei sindaci che predisposero sulla tavola dell'ufficio le schede sotto coperta di fabbrica ed in carta speciale, affinché il nuovo presidente le dissuggellasse alla pubblica vista, e togliesse ogni sospetto o dubbio dall'animo degli elettori, come pure impedisse la consegna d'un voto predisposto dalla qualità della carta facilmente indicato. Nella scrupolosità pel segreto progredisce ancora più oltre la legge, quando dichiara nulli quei bollettini in cui il votante sarebbe fatto conoscere, perchè, conosciuti alcuni, più facilmente si possono scoprire gli altri, e qui si osservi che la legge non dice che si sia fatto conoscere, ma sarebbe fatto conoscere, volendo escludere qualunque segno od indizio convenzionale. Con altrettanta saviezza permette la legge che altri scriva pel votante, perchè quando un elettore teme che la sua scrittura

possa essere conosciuta, e quindi scoperto il suo voto, lo fa scrivere da altra persona, preferendo che sia conosciuto da persona di sua confidenza, che da molti altri non costretti da alcun dovere al segreto.

La segretezza del voto, base dell'indipendenza e della libertà del votante, e perciò della leale espansione del suo cuore, è stata diligentemente sancita nella legge elettorale; noi dobbiamo rispettarla e promuoverla.

Venendo ora all'elezione del professore Genina in cui le schede sono state numerate, domando se un elettore, ricevendo alla vista dell'ufficio e degli astanti un bollettino marcato con numero speciale, possa garantirsi della segretezza del suo voto, se chi ha visto nella consegna a chi toccò quel tale numero, alla lettura della scheda non conosca chi l'ha scritta. Il votante è conosciuto o può essere conosciuto, dunque il bollettino è nullo; e siccome questo avviene per tutti e singoli i bollettini, dunque tutti i voti nulli, nulla l'elezione. Nè credo che alcuno voglia dire che ciò non avvenne per colpa degli elettori. Il segreto è un diritto di ciascun elettore, ed è anche un dovere per salvare il segreto degli altri: ed un'elezione potrà essere valida, che viola i diritti e doveri di tutti? Gli è evidente che no, e pertanto io voto per le conclusioni dell'ufficio.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io aveva chiesta da principio la parola onde muovere un'interpellanza al signor relatore; e questa è relativa ad una circostanza che mi è stato detto da qualcheduno dei membri dell'ufficio rilevarsi dall'inchiesta. Tale circostanza riguarda la luce della porta che separava la camera in cui si trovava posto il tavolo a cui scrivevano i votanti, dalla camera ove si trovava convocato il maggior numero degli elettori. Ma si è detto che la larghezza di questa porta non eccedesse le oncie 24. Pregherei quindi il signor relatore di spiegarmi questa circostanza.

FRANCHI, relatore. Non risulta dall'inchiesta della larghezza della porta.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Mi si era fatto supporre questo fatto, e che alcuni testimoni ne parlassero.

FRANCHI, relatore. Se la Camera lo crede, leggerò gli atti dell'inchiesta relativi.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Del resto non insisterò, perchè non voglio trattenere l'attenzione della Camera sopra questa circostanza, giacchè dalla relazione fattaci dall'onorevole signor deputato Franchi riteniamo già che realmente il passaggio il quale metteva nella camera ove si trovava posto il tavolo a cui scrivevano gli elettori il loro voto era molto ristretto, di modo che possiamo quasi dedurne che l'ufficio non potesse sorvegliare le operazioni.

Giacchè ho la parola, risponderò ad alcuno degli argomenti che l'onorevole deputato canonico Pernigotti adduceva in sostegno dell'elezione di cui si tratta. Parlando dell'irregolarità che si deduce dall'essere stato posto il tavolo a cui scrivevano il loro voto gli elettori in una camera separata da quella ove si trovava raccolta la maggior parte, supponeva lo stesso signor deputato Pernigotti risultare dalle deposizioni delle persone, le cui informazioni erano state chieste a questo riguardo, che le operazioni seguirono alla vista dell'ufficio; ma come ho già avuto l'onore di far osservare, risulta invece il contrario dalla relazione che abbiamo inteso dal deputato Franchi. Osservava inoltre l'onorevole deputato Pernigotti che l'articolo 88 della legge annullando i bollettini nei quali il votante si sarebbe fatto conoscere, limita questo effetto ai singoli bollettini il cui autore sia stato conosciuto, senza estendere la nullità al complesso dell'operazione, ossia all'elezione.